



Comune di Castelnuovo Magra

Provincia della Spezia

Comune di Castelnuovo Magra, via Canale 109; 19033 – Castelnuovo Magra (SP)

Tel. 0187/693851 – 0187/693828; comune@comune.castelnuovomagra.sp.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (FONDO SOCIALE AFFITTI 2021 - LEGGE 431/1998 ART.11)

Art. 1 Requisiti

Possono beneficiare del contributo i titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, regolarmente registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purchè il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati dal richiedente a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati, così come individuati dall'art.2 della legge regionale del 29 giugno 2004 n.10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinata alla locazione permanente ai sensi del DM 5 agosto 1994.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a 7.800,00 EUR/ annue.

Per poter beneficiare dei contributi, **tutti i richiedenti** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Castelnuovo Magra;
- cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione;
- titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare, ad uso abitativo primario, non incluse nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e A10 o con superficie netta interna superiore a 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territorio provinciale, secondo la scheda n.2 di cui al DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia



Residenziale Pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile senza dar luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) effettivo pagamento, da parte del nucleo familiare richiedente, dell'intero canone annuo di locazione per l'anno 2020 risultante da idonea documentazione (bonifico bancario, bonifico postale, ricevute di affitto in regola con l'imposta di bollo, dichiarazione del proprietario). I bonifici e le ricevute dovranno riportare il nome dell'ordinante, l'importo, la causale e i dati del destinatario.

REQUISITI:

valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o, se ne ricorrono i presupposti, ISEE corrente)- Attestazione 2021- del nucleo familiare non superiore a 16.700,00 EUR.

sono altresì ammessi i soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente- Attestazione ISEE 2021- non superiore a 35.000,00 EUR che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID -19, una perdita del proprio reddito superiore al 25%; la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% può essere certificata attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020)/ 2020 (redditi 2019) (mod. 730- Modello Unico)

Tutti i requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli artt.46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Art.2 Determinazione del Contributo

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero dei mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile pari a 500,00 EUR;

Il contributo teorico massimo ammissibile pari a 2.400,00 EUR.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazione di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.



I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2019 n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art.1 comma 5 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni successivamente all'erogazione di contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Art. 3 Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito web del Comune di Castelnuovo Magra: www.comune.castelnuovomagra.sp.it.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, e completa della documentazione da allegare (di seguito indicata), dovrà essere presentata **dal 15 dicembre 2021 alle ore 12.00 del 15 gennaio 2022**, secondo le seguenti modalità:

- consegnata in busta all'Ufficio Protocollo presso la Polizia Municipale, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00 (suonare il campanello ed un incaricato verrà alla porta di ingresso per ritirare il modulo);
- inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.castelnuovomagra.com.

Non verranno considerate valide modalità di trasmissione differenti rispetto a quelle sopraindicate.

Documentazione da allegare alla domanda, in copia o scansionata, a pena di esclusione:

- a) copia del documento di identità del richiedente o di altro documento di identificazione con fotografia in corso di validità del richiedente;
- b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino di Stato non appartenente all'UE;
- c) copia contratto di locazione e ricevuta del versamento dell'imposta di registrazione relativa al 2020;
- d) copia attestazione ISEE 2021 in corso di validità;
- e) copia documentazione che certifichi l'avvenuto pagamento del canone nell'anno 2020 o attestazione da parte del proprietario dell'immobile comprovante l'avvenuto pagamento.

Ulteriore documentazione nel caso di titolarità di immobile di cui alla lett.d) dell'art.1:
-documentazione attestante l'inagibilità/inabitabilità/non disponibilità dell'immobile.

Art. 4 Responsabilità del richiedente

Tutte le dichiarazioni sono rese dal richiedente, utilizzando il modulo di domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in possesso dell'Ente, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni mendaci, il Comune provvederà a revocare il beneficio economico, chiedendone la restituzione, nonché a denunciare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria.



Art. 5 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Il Comune di Castelnuovo Magra, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, tratterà i dati personali forniti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle finalità istituzionali collegate e conseguenti alla seguente procedura.

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare autorizzazione affinché – ai sensi dell’art.1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall’Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo Magra.

Il Responsabile per la protezione dei dati - DPO - è la LABOR SERVICE S.r.l.

Il trattamento dei dati avverrà con modalità tali da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Francesca Petacchi

